

ANCE Campania News

**4 NOVEMBRE
2022**

**NUMERO
27/10**

Uno dei capitoli del Pnrr che più agitano il governo sui rischi legati alla realizzazione effettiva è quello dei 40 miliardi di investimenti che vanno effettuati negli enti locali. E dentro a questo filone l'allarme ha cominciato a suonare soprattutto per la Missione 4, Componente 1, quella per il potenziamento dell'istruzione in cui i Comuni hanno un ruolo centrale. Dai sindaci passano circa 6 miliardi, divisi nelle due famiglie di asili nido e materne da un lato e mense, palestre e scuole nuove dall'altro. Ora l'allarme si intensifica, per l'incrocio fra un calendario sempre più stretto e una complessità attuativa che cresce. Con i suoi 4,7 miliardi di valore totale, il cuore finanziario di questo filone del Pnrr è quello relativo ad asili nido e scuole dell'infanzia. In gioco ci sono i 2.189 interventi finanziati dalle graduatorie pubblicate il 16 agosto scorso (333 scuole dell'infanzia e 1.857 fra asili nido e poli) e altri 381 progetti coperti dai 700 milioni messi a disposizione dall'avviso del marzo 2021. Nelle scorse settimane, dopo un'attesa allungata dall'iter burocratico dei provvedimenti che si conclude con la registrazione in Corte dei conti, sono cominciati ad arrivare ai Comuni attuatori le proposte di accordo del ministero dell'Istruzione per la concessione dei finanziamenti. E hanno alimentato l'agitazione degli amministratori, e soprattutto dei tecnici chiamati a svolgere la funzione di responsabile unico del progetto. A turbare chi deve mettere la firma in calce sono le 19 pagine della proposta di accordo. In larghissima parte sono concentrate nel lungo elenco degli obblighi in capo al soggetto attuatore, articolati in 28 punti dall'articolo 5 che si confronta con i soli 6 punti dell'articolo successivo sui doveri del ministero titolare; altrettanto ricco è l'impianto delle cause, 13, che possono far decadere il finanziamento, mentre sono 23 i casi che fanno scattare un taglio dal 10 al 25% dei fondi previsti. Una parte consistente degli obblighi discende direttamente dalle regole del Pnrr, che fissano l'obiettivo di aumentare strutturalmente l'offerta di posti di asili nido (da un bambino su quattro a uno su tre nel dato complessivo), di rispettare i criteri ambientali contro i «danni significativi» (principio Dnsh) e così via. Su questa base però il contratto ministeriale aggiunge una fitta serie di vincoli gestionali che puntano soprattutto a garantire «la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale». E qui interviene un secondo problema, al centro di un confronto tecnico non facilissimo con il Mef.

Tutto il percorso di creazione, gestione e controllo dei dati sugli interventi deve viaggiare infatti sul «sistema informatico e gestionale adottato dall'amministrazione responsabile», cioè il ministero dell'Istruzione, mentre non è citato il Regis, il cervellone informatico del Pnrr costruito dalla Ragioneria generale dello Stato per il controllo dei dati di ogni progetto e per la rendicontazione alla commissione. Per gli enti locali questa scelta rischia di tradursi in un raddoppio burocratico, perché le scadenze mensili del Regis vanno comunque rispettate; per il Mef può alzare un ostacolo in più al controllo generale sull'andamento del Piano. Da *NT+*.



In questo numero

PNRR su asili e nidi allarme burocrazia 1

Tar Lazio: in caso di abuso il comune non può bloccare la richiesta di sanatoria del nuovo proprietario 2

Tar Puglia: nel precontenzioso la stazione appaltante può non allinearsi al parere ANAC 3

Consip: 320mln a fondo perduto per acquisiti di prodotti per efficientamento energetico 4

A settembre occupati + 46.000 4

Superbonus al 100% o più basso: quali ipotesi al vaglio 5

Tar Lazio: in caso di abuso il comune non può bloccare la richiesta di sanatoria del nuovo proprietario

Il Comune non può bloccare un procedimento volto alla sanatoria di un abuso edilizio, avviato su richiesta del nuovo proprietario dell'immobile che non ha alcuna responsabilità nell'illecito.

Lo ha spiegato il Tar Lazio, che con la [sentenza 12768/2022](#) ha imposto al Comune di valutare la richiesta di sanatoria.

Abusi edilizi, il caso Il caso riguarda un immobile, considerato **in parte abusivo** per la decadenza del titolo abilitativo. La decadenza era stata causata dalle dimissioni del direttore dei lavori durante la realizzazione dell'immobile. La costruzione era continuata senza direttore dei lavori perché il proprietario non aveva provveduto a sostituirlo.

Anni dopo, l'immobile è stato venduto e il **nuovo proprietario ignorava l'abuso** commesso in precedenza. Nel 2020, il Comune ha imposto al novo proprietario la demolizione dell'immobile, ma questi ha presentato ricorso al Tar.

Nel 2021, i giudici hanno **annullato l'ordine di demolizione** e imposto al Comune di avviare un procedimento per la sanatoria dell'abuso. Al Tar la demolizione sembrava infatti una pena eccessiva rispetto al caso concreto.

Secondo i giudici, il nuovo proprietario avrebbe potuto optare per la **sanatoria edilizia**, previa verifica della doppia conformità, o dei **condoni**.

Il Comune, però, si era limitato ad affermare che i termini del condono erano scaduti e non aveva provveduto ad avviare il procedimento per la sanatoria.


Abusi edilizi, il Comune deve consentire la sanatoria

Il nuovo proprietario ha agito contro l'inerzia del Comune presentando un nuovo ricorso per l'**ottemperanza alla sentenza** del 2021.

Con la sentenza emessa nei giorni scorsi, il Tar ha affermato che il Comune avrebbe dovuto **avviare un contraddittorio** col nuovo proprietario per sondare tutte le **alternative alla demolizione**.

In particolare, sostengono i giudici, il Comune avrebbe dovuto accertare quale fosse la porzione del fabbricato legittima, cioè edificata prima della decadenza del titolo abilitativo, e capire quali soluzioni adottare in merito alla parte abusiva.

Sulla base di questi motivi, il Tar ha imposto al Comune il riesame della domanda di sanatoria entro un termine di 60 giorni. Da *Edilportale*.



TAR Puglia: nel precontenzioso la stazione appaltante può non allinearsi al parere ANAC

Nel caso in cui sia stato rilasciato dall'Anac un parere di precontenzioso a carattere facoltativo l'ente appaltante non ha alcun obbligo di adeguarsi ai suoi contenuti adottando nell'esercizio dei poteri di autotutela un provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione già intervenuta. Va respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dal concorrente non aggiudicatario – che sarebbe in realtà risultato vincitore della gara per effetto del vizio di legittimità della stessa rilevato nel parere di precontenzioso – qualora il danno fosse stato evitabile se il concorrente avesse proposto tempestivamente ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di aggiudicazione dell'ente appaltante. Sono queste le affermazioni operate dal [Tar Puglia, Sez. II, 24 ottobre 2022, n. 1438](#), che offre interessanti spunti interpretativi in merito al complesso tema dei rapporti tra lo strumento del precontenzioso Anac e gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Il fatto Il Ministero della Difesa aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento funzionale di alcune caserme. A seguito dello svolgimento della gara e della conseguente aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva istanza di precontenzioso presso l'Anac. A fronte di tale istanza l'ente appaltante non manifestava la propria adesione, con la conseguenza che il parere da emanare non avrebbe avuto carattere vincolante nei suoi confronti. L'Anac, pronunciandosi sull'istanza, emanava un parere in cui rilevava l'esistenza di vizio di legittimità della procedura di gara, invitando l'ente appaltante a procedere a una riedizione della gara che garantisse a tutti i concorrenti la possibilità di presentare un'offerta tecnica adeguata. Il concorrente che aveva presentato l'istanza invitava quindi l'ente appaltante a uniformarsi al parere rilasciato dall'Anac provvedendo, nell'ambito dell'esercizio del potere di autotutela, ad annullare l'intervenuta aggiudicazione e a disporre l'aggiudicazione in proprio favore, sulla base di una rinnovata valutazione della graduatoria delle offerte. L'ente appaltante respingeva tuttavia questa richiesta. Il concorrente proponeva quindi ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo in via preliminare l'annullamento del provvedimento di diniego di ricorso all'autotutela. Chiedeva poi la condanna dell'ente appaltante al risarcimento del danno, consistente in prima istanza nell'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore e, in via graduata, nel risarcimento per equivalente.

Nel caso di specie il ricorrente aveva presentato istanza di precontenzioso all'Anac. A fronte della mancata adesione dell'ente appaltante, il parere da emanare non avrebbe comunque avuto carattere vincolante nei confronti di quest'ultimo. Né assume valore il fatto che l'ente appaltante non abbia sospeso la procedura di gara in attesa del parere dell'Anac, proprio in considerazione del carattere non vincolante di quest'ultimo. In questo contesto il ricorrente – in base a un criterio di ordinaria diligenza - non avrebbe dovuto far decorrere il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione, proprio nella consapevolezza della non vincolatività del parere dell'Anac nei confronti dell'ente appaltante. Ne consegue che il giudice amministrativo è chiamato a valutare se il presumibile esito del ricorso – qualora fosse stato proposto - avrebbe potuto evitare in tutto o in parte il danno lamentato dal ricorrente, secondo un criterio di causalità probabilistica. La valutazione del Tar Puglia è che presumibilmente la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione avrebbe avuto esito positivo. La conclusione che ne deriva è che se l'attuale ricorrente si fosse avvalso tempestivamente degli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento per contestare i provvedimenti illegittimi dell'ente appaltante non si sarebbero prodotti i danni da esso lamentati. Detto in termini pratici, il concorrente avrebbe ottenuto l'aggiudicazione della gara o quanto meno la ripetizione della stessa, venendo quindi meno i presupposti per la richiesta di risarcimento dei danni. Da NT+.



Consip: 320mln a fondo perduto per acquisti di prodotti per efficientamento energetico

Dall'8 novembre sul mercato elettronico della Pa (Mepa), gestito da Consip, sarà possibile effettuare acquisti di prodotti per l'efficientamento energetico degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili per i Comuni che intendano accedere al finanziamento previsto dall'«Avviso Cse 2022» del ministero della Transizione Ecologica (oggi ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica). Nè da notizia Consip con una nota.

Gli acquisti che saranno effettuati con Richieste di offerta (Rdo) riguardano impianti fotovoltaici, solari termici per uffici e scuole, a pompa di calore per la climatizzazione (con i relativi servizi connessi), sistemi di relamping, chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare, generatori a combustibile, caldaie a condensazione, servizi di certificazione energetica (Ape) per scuole, uffici e altre destinazioni d'uso.

Gli interventi sono finanziati con contributi a fondo perduto pari al 100%, grazie alle risorse dell'iniziativa «React Eu» del Pon «Imprese e competitività» 2014-2020. I contributi vengono assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 320 milioni e il 50% delle risorse è riservato agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Gli interventi riguardano edifici di proprietà dei Comuni (esclusi dunque gli immobili in semplice detenzione o possesso), posti sul territorio nazionale e adibiti a uso pubblico. Ogni amministrazione può presentare fino a un massimo di cinque istanze di contributo, ciascuna non inferiore a 40mila euro, e non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (attualmente pari a 215mila euro).

Una volta predisposta l'acquisizione sul Mepa, dal 23 novembre i Comuni potranno poi accedere alla piattaforma telematica «Cse 2022» e avviare la richiesta di finanziamento, la cui trasmissione può essere effettuata a partire dal 30 novembre, giorno di apertura dello sportello, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2023.

Per ulteriori informazioni, segnala Consip, si può consultare la sezione dedicata sul [Portale degli acquisti](#). L'iniziativa sarà presentata domani alle ore 11 nel webinar «Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica» organizzato da Anci, Mite, Invitalia e Consip. Da *NT+*.

A settembre occupati +46.000

A settembre, dopo due mesi di calo, l'occupazione torna a crescere, registrando 46 mila occupati in più (+0,2%) rispetto al mese precedente. L'aumento si osserva anche rispetto a settembre 2021: 316 mila occupati in più (+1,4%). Lo rende noto l'Istat. "L'aumento si osserva anche rispetto a settembre 2021, +300mila occupati, e si concentra tra i dipendenti permanenti che, in un anno, crescono di oltre 200mila unità". Rispetto ad agosto 2022, il tasso di occupazione sale al 60,2% (+0,2 punti). Si segnala in aumento il tasso di disoccupazione giovanile che si è attestato nel mese di riferimento al 23,7% (+1,6 punti).

Nel confronto mensile, indica inoltre l'Istat diffondendo le stime degli occupati e disoccupati a settembre, l'occupazione aumenta per gli uomini e le donne, per i dipendenti permanenti mentre diminuisce per i dipendenti a termine (-20 mila, -0,6%) e gli autonomi (-16 mila, -0,3%). Il numero di persone in cerca di lavoro cresce dello 0,4%, pari a +8mila unità rispetto ad agosto. Nell'arco dei dodici mesi l'occupazione cresce soprattutto tra i dipendenti permanenti ma anche tra i dipendenti a termine (+29 mila, +0,9%) e tra gli autonomi (+83 mila, +1,7%). Rispetto a settembre 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -266mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, pari a -344mila). Confrontando il terzo trimestre con quello precedente, si registra una diminuzione del numero di occupati di 22mila unità, pari allo 0,1%. Il calo dell'occupazione registrato nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2,4%, pari a -48mila unità) e alla crescita degli inattivi (+0,3%, pari a +40mila unità).

Da *Italia Oggi*.

Superbonus al 100% o più basso: quali ipotesi al vaglio

Fin dalla campagna elettorale, il centrodestra ha manifestato un duplice obiettivo: da una parte non arrestare la crescita, dando risposte certe agli operatori del settore che hanno investito nel Superbonus, ma si trovano davanti a incertezze di tipo normativo e procedurale, dall'altra parte salvaguardare i conti dello Stato.

Il Governo sta ora ipotizzando di abbassare l'**aliquota al 100%** e includere nuovamente gli **edifici unifamiliari**, dando però la precedenza alle prime case e ai proprietari con redditi entro una soglia da definire.

La portata delle misure dipenderà dalle risorse disponibili, ma resta l'intenzione di **abbassare l'aliquota e differenziarla in base al reddito e al tipo di casa**. Subito dopo le elezioni, Fratelli d'Italia ha reso noto che stava ragionando su una riduzione tra il 60% e il 70%, ma in presenza delle condizioni giuste si potrebbe arrivare al 100%.

Sulla necessità di abbassare l'aliquota della detrazione si è espressa anche Bankitalia, che nello studio "Costs and benefits of the green transition envisaged in the Italian NRRP. An evaluation using the Social Cost of Carbon" ha sentenziato che il Superbonus **costa troppo** e ha immaginato un'aliquota al 40%.

Queste idee dovranno ora essere tradotte in pratica nel primo provvedimento utile, che con molta probabilità sarà il disegno di legge di bilancio per il 2023.

Il nuovo Superbonus dovrà fare i conti con le risorse disponibili, ma per gli addetti ai lavori ha rappresentato una boccata di ossigeno dopo la pandemia e non ha messo a rischio i conti dello Stato. Nei giorni scorsi Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), durante i lavori del 66° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia dal titolo "Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile" è tornato sugli **effetti positivi del Superbonus**.

Zambrano ha illustrato i **dati elaborati da Enea**, affermando che "tra agosto 2020 e dicembre 2021 la spesa per Superbonus 110% si stima sia stata di poco superiore ai 20 miliardi di euro, dei quali 16,2 miliardi di euro per il solo Superbonus come certifica Enea. Dalla seconda metà del 2020 ad oggi la spesa complessiva è stata pari a **51,2 miliardi di euro**".

"Da gennaio a settembre 2022 - ha ricordato Zambrano - la spesa per Superbonus 110% ha raggiunto **35 miliardi di euro**; pertanto nei primi 9 mesi di questo anno, gli investimenti per la coibentazione e per l'efficientamento energetico degli edifici residenziali hanno già doppiato e superato l'intera spesa del 2021. La spesa per il momento si sta rivelando molto consistente e nel solo mese di settembre 2022, a causa anche e soprattutto delle scadenze legate agli interventi sugli edifici unifamiliari, si è raggiunta la cifra 'record' di 8,1 miliardi di euro". "Tali livelli di spesa, concentrati in un arco temporale piuttosto contenuto, riescono a generare **effetti moltiplicativi** particolarmente consistenti. Il nostro Centro Studi ha stimato tali effetti diretti sul sistema economico utilizzando come base della stima il modello di calcolo derivante dalle Tavole delle interdipendenze settoriali elaborate dall'Istat". Da Edilbortale.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici